SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA -

(N. 1598) *Urgenza*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(ZACCAGNINI)

di concerto col Ministro del Bilancio
(PELLA)

e col Ministro del Tesoro
(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche

Onorevoli Senatori. — I fondi stanziati in bilancio per la realizzazione dei programmi relativi alla esecuzione di opere stradali, marittime ed igieniche si sono rivelati, in alcuni casi, insufficienti a completare determinate opere. Da qui la necessità, derivante da ovvie esigenze di funzionalità, di provvedere sollecitamente e con adeguati stanziamenti integrativi a portare a termine quelle opere che non è stato possibile completare.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che aumenta i limiti di impegno — per la concessione di contributi in annualità — di cui all'anticolo 6, n. 2, lettere a), b) e d) della legge 26 ottobre 1960, n. 1201 (che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1960-61), rispettivamente di lire 200 milioni per opere stradali, 12 milioni per opere marittime e 600 milioni per opere igieniche.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I limiti d'impegno di cui all'articolo 6, n. 2, lettere a), b) e d) della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1º luglio 1960-30 giugno 1961, sono elevati rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.

Art. 2.

Alla copertura della spesa prevista dal precedente articolo si farà fronte, per l'esercizio 1960-61 con una frazione delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 18 agosto 1960, n. 826, e, per l'esercizio 1961-62 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvevidento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di Registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.